

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

Nel corso delle ultime settimane sono state emanate alcune disposizioni legislative di particolare interesse per gli enti locali, che hanno inciso su materie oggetto di particolare interesse, anche per effetto di alcune precedenti pronunce giurisprudenziali.

CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Come già evidenziato in precedenti Lettere, la Corte Costituzionale (8-10 ottobre 2008, n. 235) ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1, della legge n. 36/1994, e dell'art. 155, c. 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti del servizio idrico integrato anche nel caso in cui non fossero attivati (mancanza assoluta o temporanea inattività) gli impianti centralizzati di depurazione.

La questione, come noto, risulta di particolare importanza viste anche le possibili conseguenze sulle finanze degli enti ed organismi interessati, ed era stata oggetto di differenti interpretazioni in merito all'ambito applicativo, con particolare riferimento al diritto al rimborso degli utenti ed al relativo periodo prescrizioneale.

Si ritiene, al riguardo, utile evidenziare le seguenti precisazioni fornite da alcune sezioni regionali della Corte dei conti:

- la sezione regionale Calabria aveva precisato (21 novembre 2008, n. 386) che per le somme dichiarate a suo tempo non dovute dall'utente, in quanto corrispettivo di un servizio non ricevuto dal medesimo, l'ente locale interessato

deve provvedere ad istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento sarà definito sulla base delle domande di rimborso di volta in volta pervenute e verificate dalla stessa amministrazione;

- la sezione regionale Molise (27 gennaio 2009, n. 3) si è espressa nel senso di ritenere senz'altro dovuto il rimborso definendo le somme incassate dall'ente "sine causa" e, di conseguenza, "l'utente può chiedere la restituzione delle stesse, trattandosi di indebito oggettivo". Inoltre "è operante la prescrizione ordinaria in considerazione dell'acquisita natura di indebito delle somme introitate dall'ente e non già la prescrizione breve di 5 anni prevista dall'art. 2948, c. 4, Codice civile, per le prestazioni periodiche. La prescrizione ordinaria decennale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, dalla data della sentenza della Corte Costituzionale";

- la sezione regionale Lombardia (28 gennaio 2009, n. 25), ha ritenuto sussistente, invece, il termine quinquennale di cui all'art. 2948, Codice civile, per accertare l'eventuale prescrizione del predetto diritto al rimborso. Inoltre, tesi che non si può che condividere, che "la pronuncia della Corte Costituzionale non è dichiarativa della nullità-inesistenza della norma, ma costitutiva con la conseguenza che sul rapporto giuridico si può configurare l'indebito solo per i rapporti non ancora definiti per i quali è applicabile l'art. 2033, Codice Civile, e per i quali il termine di prescrizione risulta quello ordinario decennale di cui all'art. 2946, Codice Civile". Ed infine, in merito all'eventuale sussistenza di una causa di decadenza per effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 60 giorni ha precisato che occorre verificare "se il termine di decadenza è stato stabilito in un contratto di utenza stipulato dopo la trasformazione della tassa in tariffa e se sia compatibile con i limiti fissati in materia di clausole vessatorie".

L'art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, come convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha stabilito quanto segue:

- 1) nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi sono comunque dovuti dagli utenti gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito. Detti oneri *"costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente"*. Tale quota è dovuta *"a decorrere dall'avvio delle procedure di*

affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alla stessa si proceda nel rispetto dei tempi programmati”;

- 2) *“in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. ... dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”* di cui al precedente n. 1), importo da restituire che viene individuato dalla competente Autorità d’ambito. Nel caso in cui l’ente locale gestisca in via diretta il servizio, è la stessa amministrazione ad individuare, con apposita deliberazione dell’organo esecutivo, l’importo da restituire. Con appositi provvedimenti ministeriali, invece, saranno individuate le informazioni minime che i singoli gestori dovranno fornire agli utenti in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione, ed alla consuntivazione delle spese sostenute e da sostenere.

TARSU – TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

L’art. 5 dello stesso decreto n. 208, come convertito in legge n. 13/2009, ha disposto che lo stesso regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, già adottato per l’anno 2006, sia applicato anche per il 2009. In buona sostanza è stato differito di un ulteriore anno l’obbligo (e la possibilità) per gli enti di applicare la nuova tariffa rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in luogo del precedente prelievo (tarsu o “tariffa Ronchi”).

È stata altresì disposta la proroga di ulteriori sei mesi per l’applicazione del nuovo regime di tariffazione per il servizio di raccolta dei rifiuti assimilati di cui all’art. 195, c. 2, lett. e) dello stesso Codice ambientale.

L'art. 23, c. 1-bis, del D.L., come convertito in legge, comma introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha stabilito che l'art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, *"deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili, nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 30 dicembre 1993 n. 557"*.

La novella legislativa ha disposto – in via interpretativa, e quindi con effetto retroattivo – che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti indicati dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993, sia che i fabbricati siano iscritti o meno al catasto.

L'intervento legislativo pone fine ad una questione sollevata nel corso del 2008 da alcune pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione (illustrate in precedenti Lettere). La Suprema Corte (vedasi, fra le altre, 25 maggio 2008, n. 23596) aveva affermato che se il fabbricato risultava accatastato distintamente rispetto al terreno, i requisiti di ruralità non dovevano essere considerati, e pertanto il fabbricato non poteva risultare esente da imposte. Nello stesso senso si era inoltre espressa la circolare Anci-Ifel n. 141/2008, nella quale si invitavano i Comuni ad applicare il regime di tassazione ICI ai fabbricati rurali iscritti al catasto e, pertanto, a procedere all'attività di accertamento anche in relazione ad anni d'imposta precedenti.

Tuttavia più recentemente, in esito ad apposita interrogazione parlamentare, esponenti del Governo avevano precisato che *"nell'estimo per il calcolo del reddito dominicale dei terreni è già compresa la rendita dei fabbricati rurali. Tassare autonomamente il fabbricato rurale implicherebbe una duplicazione della tassazione"*.

La norma in esame, nell'esentare espressamente dall'ICI i fabbricati rurali, ancorché accatastati, conferma, nei fatti, l'orientamento governativo.

Si osserva che la norma nulla dispone in merito ai suoi effetti sul gettito degli enti impositori, pur essendo suscettibile di produrre anche effetti retroattivi stante il suo carattere di interpretazione autentica.

* * *

Infine, si ritiene utile evidenziare che il Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione federalismo fiscale, con risoluzione 4 marzo 2009, n. 1/DF, ha fornito

ulteriori e significative precisazioni in merito alle abitazioni assimilate alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo.

In relazione all'esenzione prima casa disposta dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, e più in particolare per quella prevista per le abitazioni "*assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale*", ha precisato che "il perimetro di applicazione dell'esenzione ... opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge", facendo esplicito riferimento all'art. 3, c. 56, della legge n. 662/1996 (anziani e disabili ricoverati permanentemente), ed all'art. 59, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 446/1997 (uso gratuito a parenti).

Rispetto a dette ipotesi è quindi "necessario che il Comune nel proprio regolamento o deliberazione abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale anche mediante l'applicazione della medesima aliquota e detrazione" ai predetti casi. In base a detta "espressa statuizione" i comuni dovranno provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non avessero effettuato il versamento dell'ICI 2008 sulla base di precedenti indicazioni fornite, e "tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione sopra delineate" in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI entro il prossimo 30 aprile.

Cordiali saluti.

Febbraio 2009